

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1995

che modifica le decisioni 94/957/CE e 94/958/CE per quanto riguarda le misure transitorie che la Finlandia deve applicare in materia di controlli veterinari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/82/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 17 bis,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽²⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 18 bis, paragrafo 2,

considerando che le autorità finlandesi hanno riesaminato la situazione in materia di controlli veterinari alla frontiera terrestre con la Norvegia, tanto per gli animali vivi quanto per i prodotti di origine animale;

considerando che, in seguito a tale riesame, occorre modificare la decisione 94/957/CE della Commissione, del 28 dicembre 1994, che stabilisce le misure transitorie che la Finlandia deve applicare in materia di controlli veterinari per gli animali vivi provenienti da paesi terzi e introdotti nel proprio territorio ⁽³⁾, nonché la decisione 94/958/CE della Commissione, del 28 dicembre 1994, che stabilisce le misure transitorie che la Finlandia deve applicare in materia di controlli veterinari per i prodotti provenienti da paesi terzi e introdotti nel proprio territorio ⁽⁴⁾, onde includervi posti di controllo corrispondenti a una località di passaggio della suddetta frontiera esterna;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della decisione 94/957/CE è aggiunta la riga seguente:

« Kilpisjärvi-Näätämo		Ivalo (città)		Tutti ».
-----------------------	--	---------------	--	----------

Articolo 2

Nell'allegato della decisione 94/958/CE è aggiunta la riga seguente:

« Kilpisjärvi-Näätämo		Tornio (città)		Tutte ».
-----------------------	--	----------------	--	----------

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.⁽²⁾ GU n. L 373 del 21. 12. 1990, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1994, pag. 19.⁽⁴⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1994, pag. 21.